



**PROGRAMMA COMPLEMENTARE DI AZIONE COESIONE ALLA
GOVERNANCE NAZIONALE DEI PROGRAMMI DELL’OBIETTIVO
COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA 2014-2020**

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI SUPPORTO
NELL’AMBITO DEL PROGETTO “PIANO DI ATTIVITÀ PLURIENNALE PER IL
SOSTEGNO ALLE FUNZIONI DI PRESIDIO NAZIONALE, COORDINAMENTO E
INDIRIZZO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E RIPROGRAMMAZIONE” DEL
PROGRAMMA COMPLEMENTARE DI AZIONE COESIONE ALLA GOVERNANCE
NAZIONALE DEI PROGRAMMI DELL’OBIETTIVO COOPERAZIONE
TERRITORIALE EUROPEA 2014-2020**

TRA

L’AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE (C.F. 97828370581), RAPPRESENTATA DAL DOTT. RICCARDO MONACO, DIRIGENTE PRO-TEMPORE DELL’UFFICIO 5 DI STAFF – UNITÀ DI GESTIONE DEL PROGRAMMA COMPLEMENTARE DI AZIONE COESIONE ALLA GOVERNANCE NAZIONALE DEI PROGRAMMI DELL’OBIETTIVO COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA 2014-2020 (DI SEGUITO “UNITÀ DI GESTIONE”), PRESSO QUESTO DOMICILIATA, IN VIA SICILIA 162/C, ROMA

E

LA SOCIETÀ “STUDIARE SVILUPPO S.R.L.” (DI SEGUITO “SOGGETTO ATTUATORE”) CON SEDE IN VIA FLAMINIA N. 888 – 00191 - ROMA – P.IVA 07444831007, RAPPRESENTATA DALL’AVV. ALBERTO GAMBESCIA, AMMINISTRATORE UNICO, NATO A ROMA IL 6 GENNAIO 1971, COD. FISCALE GMBLRT71A06H501P, DOMICILIATO AI FINI DEL PRESENTE ATTO PRESSO LA SEDE LEGALE DELLA SOCIETÀ

VISTO

- il D.lgs. n. 50/2016, e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14, recante il regolamento delle procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 57 del 9 marzo 2018;
- il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22, recante il “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020” pubblicato sulla G.U.R.I. n. 71 del 26 marzo 2018;
- Il GDPR (Regolamento 679/2016) in vigore dal 24 maggio 2016;
- il «Programma operativo complementare Governance dei Programmi nazionali dell’Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea 2014-2020» approvato con delibera CIPE 53/2017 del 10 luglio 2017, registrata presso la Corte dei Conti in data 08 Novembre 2017 - Registro: 1, Foglio: 1417 - pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 22 Novembre 2017 - Serie generale n. 273.
- che nell’ambito del Programma Complementare di Azione Coesione - Governance dei programmi dell’Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea 2014-2020, l’Unità di Gestione del Programma, Ufficio 5 di Staff dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, con nota AlCT prot. 2787 del 12 marzo 2018 ha ammesso a finanziamento il Progetto “Piano di attività pluriennale per il sostegno alle funzioni di presidio nazionale, coordinamento e indirizzo strategico, programmazione e riprogrammazione” (di seguito Progetto) a valere sulla Linea di attività 1 del medesimo Programma avente CUP E51I18000370001;
- l’art. 7-ter introdotto dalla legge di conversione, 27 febbraio 2017, n. 18, del D.L. 29 dicembre 2016, n. 243 consente all’Agenzia per la Coesione Territoriale, al fine di rafforzare l’attuazione della programmazione 2014-2020, di sostenere la crescita economica e di accelerare la realizzazione degli interventi delle politiche di coesione, di stipulare apposite convenzioni con le società in house delle Amministrazioni dello Stato;
- lo statuto della società Studiare Sviluppo come modificato a seguito del verbale di assemblea del 23 febbraio 2018 - Registrato (Repertorio n. 13678 - Raccolta n. 9267) con atto notarile del 28 febbraio 2018 n. 2089 Serie 1/T, Dott. Salvatore Mariconda;

VISTA

- la Determina n. 62/2018 del 18 aprile 2018 del Direttore Generale dell’Agenzia per la Coesione Territoriale che, in osservanza all’art. 23 commi 14 e 15 del D. Lgs 50/2016, ha

approvato il documento denominato “Documento preliminare di progetto” e con il quale si demanda, in coerenza con il Regolamento di articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, al Dirigente dell'Ufficio 3 di staff del Direttore Generale “Sistemi informativi e acquisti”, in qualità di stazione appaltante, la responsabilità dell'individuazione della procedura volta a selezionare il soggetto attuatore, tenendo in considerazione la possibilità di poter affidare, condizionatamente alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 192 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., alla società “Studiare Sviluppo S.r.l.”, la realizzazione dei servizi riferiti alle linee di azione: 1.a) “Coordinamento nazionale, indirizzo strategico, programmazione e riprogrammazione” e 1.b) “Presidio nazionale attuazione programmi” del Piano di attività pluriennale per il sostegno alle funzioni di presidio nazionale, coordinamento e indirizzo strategico, programmazione e riprogrammazione del “Programma Complementare di Azione e Coesione sulla Governance nazionale dei Programmi dell'obiettivo Cooperazione Territoriale Europea (CTE) 2014-2020”;

– la nota AICT prot. n. 5187 del 23 aprile 2018 del Dirigente dell'Ufficio 3 di Staff “Sistemi Informativi e Acquisti” dell'Agenzia per la Coesione Territoriale con la quale viene richiesto alla società Studiare Sviluppo S.r.l. la presentazione di un'offerta tecnica ed economica per i servizi indicati nel Capitolato speciale descrittivo per l'attuazione delle Azioni 1.a) e 1.b), del Progetto;

– l'offerta tecnica ed economica presentata dalla società Studiare Sviluppo S.r.l. prot. 020719/StSv del 21 maggio 2018;

– la nota prot. AICT.REGISTRO UFFICIALE.2018.0007160 del 31 maggio 2018 del Dirigente dell'Ufficio 3 di Staff “Sistemi informativi e acquisti” con la quale è stata valutata, ai fini dell'eventuale affidamento diretto per la realizzazione delle attività, la congruità ex art. 192 comma 2 del D.lgs 50/2016 sull'offerta della società in house Studiare Sviluppo S.r.l.;

– la nota di Studiare Sviluppo S.r.l. prot. 21048 del 13 giugno 2018 con la quale l'amministratore unico attesta che “il fatturato medio per i tre anni antecedenti il presente affidamento, si riferisce per oltre l'80% ad attività di supporto, accompagnamento e assistenza alle amministrazioni centrali dello Stato”, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATO

– che la società Studiare Sviluppo S.r.l., vigilata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, è una società a capitale interamente pubblico (100% M.E.F.) nella quale la presenza dell'Agenzia per la Coesione Territoriale svolge un ruolo di

indirizzo sulle strategie e sulle politiche della società e appare corrispondere ai requisiti di cui all'art. 5, commi 4 e 5 del D.lgs 50/2016;

- che lo Statuto abilita la società ad operare unicamente quale ente in house con le Amministrazioni centrali e con esclusione di qualsiasi forma di affidamento diretto connesso a tale status da parte di Amministrazioni regionali e/o locali;
- che la missione della Società è quindi quella di fornire supporto, accompagnamento ed assistenza alle amministrazioni centrali dello Stato in diversi settori, tra cui la programmazione economica e sociale e la pianificazione territoriale e dell'ambiente, la progettazione territoriale, con particolare riferimento alla promozione e realizzazione di progetti di sviluppo locale e di cooperazione interregionale e transnazionale.
- che la ACT intende, pertanto, avvalersi della società in house già menzionata, nell'ambito delle attività di supporto, quale "soggetto attuatore" del progetto "Piano di attività pluriennale per il sostegno alle funzioni di presidio nazionale, coordinamento e indirizzo strategico, programmazione e riprogrammazione" - CUP E51I18000370001";
- che la società Studiare Sviluppo S.r.l., già supporta le Amministrazioni Centrali nell'attuazione dei Programmi cofinanziati con i Fondi Strutturali e di Investimento europeo (SIE) e da risorse nazionali, svolgendo il ruolo di beneficiario o di soggetto attuatore;
- che l'affidamento diretto ad Enti "in house" rientra nella tipologia di affidamenti aventi natura concessoria, quindi, il rapporto che si instaura tra Amministrazione e Ente in house risulta regolato da un atto della pubblica amministrazione (Convenzione), in virtù del quale l'Ente in house diventa mero "soggetto attuatore", garantendo attività di supporto tecnico/specialistico;
- che l'Ente in house non acquisterà, nella gestione delle operazioni, autonomia strategica organizzativa che resta in capo all'Amministrazione responsabile del controllo delle operazioni;
- che tale responsabilità rimarrà in capo all'Unità di Gestione e anche per ciò che concerne gli aspetti di natura tecnica e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Politiche di Coesione (di seguito DPCOE), Servizio studi, analisi e rilevazioni informative e all'Ufficio 6. "Programmi operativi di cooperazione territoriale cofinanziati, attività internazionale, cooperazione bilaterale" dell'Area Progetti e Strumenti dell'Agenzia per la Coesione Territoriale (di seguito anche Ufficio 6 dell'Area Progetti e Strumenti dell'Agenzia per la Coesione Territoriale);
- che l'affidamento in house rappresenta una garanzia maggiore per il perseguimento delle finalità istituzionali e degli interessi pubblici rispetto a quello ad un soggetto terzo. In tale contesto l'attuazione del Progetto da parte del soggetto in house, quale braccio operativo delle

amministrazioni centrali, garantisce un servizio, seppure in via mediata, improntato sui principi di universalità, uguaglianza, socialità, equità e imparzialità più che di un soggetto terzo;

– la sussistenza delle condizioni per l'affidamento diretto in house in quanto:

a) la società Studiare Sviluppo S.r.l. è a capitale interamente pubblico e la titolarità delle quote della società è del Ministero dell'Economia e delle Finanze che esercita i diritti del socio;

b) la società Studiare Sviluppo S.r.l. svolge la totalità delle proprie attività in favore delle Amministrazioni centrali. La disciplina dei servizi affidati e la regolamentazione dei conseguenti rapporti economico-finanziari risultano da apposite Convenzioni;

c) la società Studiare Sviluppo S.r.l. è una società operante in regime di "in house providing" del Ministero dell'Economia e Finanze, ovvero sottoposto a controllo analogo nel rispetto della normativa vigente, in quanto l'Amministrazione esercita sulle persone giuridiche di cui trattasi un controllo analogo a quello da esse esercitato sui propri servizi (influenza determinante sia sugli obiettivi strategici, sia sulle decisioni significative) e il 100% delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti a loro affidati dall'Amministrazione e nelle persone giuridiche controllate non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, come previsto dallo Statuto della medesima Società.

– che con il verbale di assemblea del 23 febbraio 2018 della società Studiare Sviluppo S.r.l. si è proceduto alla modifica del testo dello statuto sociale ed in particolare degli artt. 5 (cinque), 7 (sette), 8 (otto) e 13 (tredici) in base ai quali, la presenza dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, avente carattere di indirizzo sulle strategie e sulle politiche della società, appare corrispondere ai requisiti di cui all'art. 5, commi 4 e 5 del D.lgs 50/2016 e, quindi, garantisce la configurabilità del controllo analogo, presupposto indefettibile per la qualificazione del rapporto di in "house providing";

– che le Linee guida n. 7 ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti «Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016» dispongono che fino alla data di iscrizione nell'elenco, le amministrazioni aggiudicatrici possono continuare ad effettuare affidamenti in house, dopo la presentazione della domanda di iscrizione nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5 e dell'art. 192 del Codice dei contratti pubblici;

– che il Ministero dell'Economia e Finanze, conformemente a quanto disposto dalle Linee guida n. 7 ANAC, ha provveduto ad inoltrare in data 20 marzo 2018 la domanda di iscrizione della società Studiare Sviluppo S.r.l. nell'elenco ANAC al prot. 25148, domanda nr. 633;

- che la domanda di iscrizione nell'elenco ANAC è condizione di procedibilità ai fini della presente convenzione e che l'esito positivo del procedimento di iscrizione nell'elenco ANAC è condizione imprescindibile per la prosecuzione dell'affidamento;
- che è individuato nell'Unità di Gestione il soggetto che svolgerà sul presente affidamento gli atti di indirizzo e controllo, previa condivisione per ciò che riguarda gli aspetti contenutistici con il DPCoe e l'Ufficio 6 dell'Area Progetti e Strumenti dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, nel rispetto dell'art. 13, comma 5 dello Statuto della società Studiare Sviluppo S.r.l., secondo cui *“al fine di rafforzare l'effettività del "controllo analogo" proprio delle relazioni "in house", negli atti di affidamento che regolano le attività operative della società e nei quali le Amministrazioni interessate, di cui all'articolo 5, definiscono i costi e le modalità attuative degli interventi, sono indicati, oltre alle condizioni economico-giuridiche degli affidamenti unilateralmente fissate dalle stesse Amministrazioni, specifici indirizzi e controlli, nonché i soggetti deputati al loro svolgimento”*;
- che l'Unità di Gestione del Programma Complementare di Azione e Coesione sulla Governance nazionale dei Programmi dell'obiettivo Cooperazione Territoriale Europea (CTE) 2014-2020, all'interno della presente Convenzione, disciplina ogni aspetto indicato dall'art. 13, comma 6 dello Statuto della società Studiare Sviluppo S.r.l., secondo cui *“Negli atti di affidamento le Amministrazioni interessate dovranno individuare, tra l'altro: le risorse umane, finanziarie e strumentali da impiegare; le modalità di ristoro degli oneri di gestione; la tempistica e modalità degli adempimenti e i criteri di rendicontazione mediante contabilità separate; ogni opportuno meccanismo di orientamento e controllo atto a garantire che le attività siano coerenti con l'interesse istituzionale delle stesse Amministrazioni. Le Amministrazioni di volta in volta interessate sono tenute a reperire le risorse finanziarie necessarie all'esecuzione degli affidamenti nell'ambito dei pertinenti capitoli di bilancio e ad assicurarne la disponibilità”*;
- che la società Studiare Sviluppo S.r.l., in ragione di tutto quanto premesso, risulta in possesso dei requisiti di forma e di capacità tecnico-professionale per l'attuazione dell'intervento in questione;
- che, ai fini dello svolgimento delle dette attività di supporto, è necessario procedere alla stipula della presente Convenzione tra la società Studiare Sviluppo S.r.l. e l'Unità di Gestione del Programma Complementare di Azione e Coesione sulla Governance nazionale dei Programmi dell'obiettivo Cooperazione Territoriale Europea (CTE) 2014-2020;
- che la società Studiare Sviluppo S.r.l. ha trasmesso preventivamente, con nota prot. 21064 del 15/06/2018, la presente Convenzione al Dipartimento del Tesoro e al socio unico, ai sensi

dell'art. 13 comma 7 dello proprio Statuto, secondo cui *“gli amministratori trasmettono preventivamente al Dipartimento del Tesoro e al socio unico, per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario, gli atti di affidamento di cui ai commi precedenti, insieme con una sintetica relazione dalla quale risultino le condizioni economico-giuridiche dell'affidamento, la sua sostenibilità economico-finanziaria, i meccanismi di controllo e la coerenza delle attività rispetto alle linee strategiche e alla missione statutaria della società”*;

– che le predette attività di supporto rientrano nelle competenze della società Studiare Sviluppo S.r.l. e sono coerenti con l'oggetto sociale della stessa, come previsto dall'articolo 5 del proprio Statuto.

RITENUTO

di poter procedere, pertanto, alla stipula della presente Convenzione tra l'Unità di Gestione del Programma Complementare di Azione e Coesione sulla Governance nazionale dei Programmi dell'obiettivo Cooperazione Territoriale Europea (CTE) 2014-2020 e la società Studiare Sviluppo, S.r.l. quale organismo in house dell'Amministrazione centrale dello Stato.

LE PARTI, COME SOPRA INDICATE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Valore delle premesse e degli allegati)

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2

(Oggetto e ruolo delle Parti)

1. La presente Convenzione regola i rapporti tra l'Unità di Gestione del Programma Complementare di Azione e Coesione sulla Governance nazionale dei Programmi dell'obiettivo Cooperazione Territoriale Europea (CTE) 2014-2020 e la società Studiare Sviluppo S.r.l., quale soggetto attuatore, nel contesto dei rispettivi ruoli :

a) il Soggetto Attuatore svolge le attività di supporto nell'ambito del progetto “Piano di attività pluriennale per il sostegno alle funzioni di presidio nazionale, coordinamento e indirizzo strategico, programmazione e riprogrammazione” del Programma Complementare di Azione e Coesione sulla

Governance nazionale dei Programmi dell'obiettivo Cooperazione Territoriale Europea (CTE) 2014-2020;

b) l'Unità di Gestione svolge altresì, nella qualità di beneficiario del Progetto, attività di orientamento, supervisione, monitoraggio e verifica degli interventi avviati e dei risultati ottenuti, avvalendosi del Dipartimento Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell'Ufficio 6. "Programmi operativi di cooperazione territoriale cofinanziati, attività internazionale, cooperazione bilaterale" dell'Area Progetti e Strumenti dell'Agenzia per la Coesione Territoriale.

Articolo 3

(Durata)

1. La durata della Convenzione decorre dalla data di approvazione del presente atto fino al 30 settembre 2023.

Articolo 4

(Attività del Soggetto Attuatore)

1. La società Studiare Sviluppo S.r.l., in relazione all'oggetto di cui al precedente articolo 2, svolge attività di supporto nelle seguenti azioni del progetto "Piano di attività pluriennale per il sostegno alle funzioni di presidio nazionale, coordinamento e indirizzo strategico, programmazione e riprogrammazione":

- Azione 1.a) Coordinamento nazionale, indirizzo strategico, programmazione e riprogrammazione (DPCOE);
- Azione 1.b) Presidio nazionale attuazione programmi (Ufficio 6 dell'Area Progetti e Strumenti dell'Agenzia per la Coesione Territoriale);

2. La società Studiare Sviluppo S.r.l., nello svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione, provvede a:

- a) predisporre la proposta dei documenti di pianificazione ed organizzazione delle attività di cui all'articolo 7;
- b) presentare le relative relazioni sullo stato di avanzamento delle attività secondo la cadenza temporale indicata nel successivo articolo 8, attestanti l'effettivo espletamento delle attività, per l'approvazione, ai fini del pagamento dei relativi corrispettivi, secondo quanto previsto al successivo articolo 9;
- c) presentare la relazione finale delle attività attestante l'effettivo compimento delle attività previste per ciascuna annualità;

d) fornire le notizie, i dati e i documenti che dovessero essere specificamente richiesti dall'Unità di Gestione;

e) assicurare l'adozione di criteri di rendicontazione di fatti economici derivanti dell'esecuzione della presente Convenzione mediante contabilità separate.

Articolo 5

(Attività e funzioni dell'Unità di Gestione)

L'Unità di Gestione:

a) definisce, d'intesa con il Soggetto Attuatore, e con il supporto del DPCOE e dell'Ufficio 6 dell'Area Progetti e Strumenti dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, i documenti di pianificazione ed organizzazione delle attività di cui al successivo articolo 7;

b) approva, entro 30 giorni dalla ricezione, previa positiva verifica del DPCOE e dell'Ufficio 6 dell'Area Progetti e Strumenti dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, le relazioni sullo stato di avanzamento delle attività e le relazioni finali annuali presentate dal Soggetto Attuatore, ai sensi del precedente articolo 4, comma 2, lettera b) e c);

c) informa il Soggetto Attuatore in merito ad eventuali fatti riscontrati nel corso dell'attuazione della presente Convenzione che possano avere ripercussioni sulle attività affidate alla stessa.

L'Unità di Gestione corrisponde al Soggetto Attuatore, per l'espletamento delle attività di cui alla presente Convenzione, gli importi dovuti secondo quanto previsto al successivo articolo 9; a tal fine si riporta il codice identificativo dell'ufficio deputato al ricevimento delle fatture elettroniche ai sensi del DM 55/2013: UFQS8Y.

Articolo 6

(Indirizzo e controllo)

Al fine di garantire l'effettività del controllo, le funzioni di orientamento, supervisione, monitoraggio e verifica della corretta attuazione delle attività di cui alla presente Convenzione, l'Unità di Gestione si avvarrà del supporto del DPCOE e dell'Ufficio 6 dell'Area Progetti e Strumenti dell'Agenzia per la Coesione Territoriale che hanno il compito di sovrintendere, presidiare e coordinare le attività dei team di lavoro. Le attività di indirizzo e controllo sono indicate nel successivo art. 7 sulla pianificazione ed organizzazione delle attività, che ne specifica le modalità di esercizio.

Articolo 7

(Pianificazione ed organizzazione delle attività)

1. L'Unità di Gestione, con il supporto del DPCOE e dell'Ufficio 6 dell'Area Progetti e Strumenti dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, ed il Soggetto Attuatore, entro il 31 dicembre di ciascun anno, definiscono il Piano annuale delle attività contenente gli interventi di supporto ed assistenza

da realizzarsi nell'anno successivo, fermo restando il rispetto dell'importo massimo complessivo di cui al successivo articolo 9. Il Piano viene formalmente approvato dall'Unità di Gestione.

2. Per il 2018, il Piano sarà definito dopo la stipula della presente Convenzione.

3. Nelle more della definizione dei Piani annuali, l'Unità di Gestione, con il supporto del DPCOE e dell'Ufficio 6 dell'Area Progetti e Strumenti dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, può chiedere al Soggetto Attuatore l'attivazione di interventi specifici nell'ambito delle attività di supporto di cui all'articolo 4 della presente Convenzione.

4. In relazione alle singole attività da realizzare annualmente, nei Piani sono indicati i soggetti del DPCOE e dell'Ufficio 6 dell'Area Progetti e Strumenti dell'Agenzia per la Coesione Territoriale responsabili della definizione dei relativi contenuti specifici, del monitoraggio sull'attuazione e delle verifiche degli stati di avanzamento presentati dal Soggetto Attuatore, ai sensi del successivo articolo 8.

5. Il contenuto dei Piani annuali può essere oggetto di revisioni ed aggiornamenti concordati tra le Parti.

6. L'Unità di Gestione può revocare per motivi sopravvenuti, anche su indicazioni del DPCOE e dell'Ufficio 6 dell'Area Progetti e Strumenti dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, le approvazioni e/o autorizzazioni già concesse; in tal caso, al Soggetto Attuatore verrà remunerata l'attività prestata fino al momento della revoca.

7. Il Piano Annuale delle attività può contenere impegni per le Parti anche di durata pluriennale. In tal caso il Soggetto Attuatore è autorizzato a dar corso alle attività anche nelle more dell'approvazione del Piano Annuale successivo.

8. Tutti i documenti relativi alla pianificazione ed organizzazione delle attività vengono redatti e scambiati anche in formato elettronico.

9. Nello svolgere le attività, sulla base della presente Convenzione, il Soggetto Attuatore opera in coerenza con le attività di direzione e coordinamento proprie dell'Unità di Gestione.

Articolo 8

(Atti di consuntivazione delle attività)

1. Il Soggetto Attuatore presenta periodicamente, con cadenza minima bimestrale, relazioni sullo stato di avanzamento delle attività all'Unità di Gestione, che li approva, previa positiva verifica del DPCOE e dell'Ufficio 6 dell'Area Progetti e Strumenti dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, ai sensi del precedente articolo 5, attestanti l'effettivo espletamento delle attività previste nei Piani Annuali di cui all'articolo 7, ai fini del pagamento dei relativi corrispettivi secondo quanto previsto

dal successivo articolo 9. Il Soggetto Attuatore presenterà una relazione finale delle attività previste attestante l'effettivo compimento per ciascuna annualità.

2. Tutti gli atti di consuntivazione delle attività vengono redatti e scambiati anche in formato elettronico.

3. Il Soggetto Attuatore è comunque tenuto a presentare all'Unità di Gestione, entro termini concordati, eventuali, ulteriori informazioni richieste.

Articolo 9

(Budget delle attività)

1. Per le attività svolte dalla società Studiare Sviluppo S.r.l., sulla base della presente Convenzione, viene riconosciuto un importo massimo complessivo di € 2.654.497,56 (duemilioneisecotocinquantaquattromilaquattrocentonovantasette/56) oltre IVA e secondo quanto riportato nell'offerta della medesima società. A tale importo si aggiungono € 140.000,00 (centoquarantamila/00) IVA inclusa per le spese di trasferta del team di lavoro incaricato sulle attività progettuali delle linee di Azione 1.a) Coordinamento nazionale, indirizzo strategico, programmazione e riprogrammazione (DPCOE) e Azione 1.b) Presidio nazionale attuazione programmi (Ufficio 6 dell'Area Progetti e Strumenti dell'Agenzia per la Coesione Territoriale);.

2. L'importo verrà erogato dall'Unità di Gestione a rimborso delle spese sostenute e costi esposti, ai sensi degli artt. 67 e 68 del Regolamento UE 1303/2013 ed in linea con gli orientamenti contenuti nella nota EGESIF 14-0017 "Guida alle Opzioni semplificate in materia di Costi (OSC)" per ogni voce di costo, secondo quanto di seguito specificato:

a) per le spese relative all'acquisizione di beni e servizi e consulenti esterni, si farà ricorso al rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati, ai sensi dell'art. 67.1 lett. a) del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

b) per i costi del personale connessi all'attuazione dell'operazione si farà ricorso all'utilizzo di tabelle standard di costi unitari, ai sensi dell'art. 68.2 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

c) per i costi indiretti si farà ricorso ad un tasso forfetario fino al 15% dei costi diretti ammissibili per il personale senza che vi sia un obbligo di calcolo per determinare il tasso applicabile, ai sensi dell'art. 68.1 lett. b) del Reg.(UE) 1303 del 2013.

3. Su specifica richiesta motivata da parte del Soggetto Attuatore e dietro presentazione di fattura è possibile, a insindacabile giudizio dell'Unità di Gestione, rendere disponibile una quota di anticipazione fino al massimo del 5% dell'importo totale del progetto. La predetta anticipazione sarà comunque erogata nei limiti delle disponibilità di cassa del Programma.

4. Il rimborso delle spese per le attività di cui alla presente Convenzione, avverrà sulla base degli stati di avanzamento presentati dal Soggetto Attuatore, di cui al precedente art. 8, e approvati dall'Unità di Gestione, previa verifica positiva del DPCOE e dell'Ufficio 6 dell'Area Progetti e Strumenti dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, e conseguente emissione di fattura da parte del medesimo Soggetto.

5. Gli oneri finanziari derivanti dall'espletamento delle attività fanno carico sulle disponibilità del Progetto "Piano di attività pluriennale per il sostegno alle funzioni di presidio nazionale, coordinamento e indirizzo strategico, programmazione e riprogrammazione" ammesso a finanziamento sul Programma Complementare di Azione e Coesione sulla Governance nazionale dei Programmi dell'obiettivo Cooperazione Territoriale Europea (CTE) 2014-2020.

Articolo 10

(Modalità di pagamento)

1. I pagamenti di cui al precedente articolo 9 sono effettuati dall'Unità di Gestione entro 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento di ciascuna fattura emessa dal Soggetto Attuatore e della relativa documentazione, ivi compreso il dettaglio della rendicontazione per voce di costo e fatti salvi oggettivi impedimenti amministrativi che rendono inevitabile lo slittamento del predetto termine.

2. I pagamenti saranno effettuati mediante accredito su conto corrente bancario intestato alla società Studiare Sviluppo S.r.l., presso Banca Intesa - IBAN : IT10F0306903336100000002942.

3. Il Soggetto Attuatore, sotto la sua esclusiva responsabilità, si impegna a rendere tempestivamente note all'Unità di Gestione le eventuali variazioni che si verificassero circa le modalità di cui al comma precedente; in difetto di tali comunicazioni l'Unità di Gestione è esonerata da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

Articolo 11

(Proprietà dei documenti)

1. L'Unità di Gestione acquisisce la proprietà esclusiva dei documenti richiesti al Soggetto Attuatore, in ordine alla presente Convenzione.

2. L'eventuale divulgazione o diffusione della documentazione prodotta nel corso dello svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione, ovvero di sue parti, rielaborazioni o sintesi, dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Unità di Gestione, previa condivisione col DPCOE e dell'Ufficio 6 dell'Area Progetti e Strumenti dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, anche con riferimento agli specifici termini e modalità di esternazione.

Articolo 12

(Altri obblighi del Soggetto Attuatore)

1. Il Soggetto Attuatore è, altresì, obbligato:

- a) ad osservare e fare osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, nonché di assicurazioni obbligatorie;
- b) ad applicare tutte le norme contenute nel C.C.N.L. per le varie categorie interessate nonché la normativa vigente in tema di ricorso alle forme contrattuali flessibili;
- c) ad adottare, nell'esecuzione dell'attività, i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità del personale addetto ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni a persone o cose e ad osservare e a far osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- d) ad adottare tutte le misure necessarie con riferimento a quanto previsto dal D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- e) a garantire e a tenere indenne l'Unità di Gestione da eventuali danni causati a terzi dal proprio personale e/o da quello dei suoi affidatari nel corso dell'esecuzione delle attività;
- f) a rispettare gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alle attività di acquisizione di beni e servizi effettuate sulla base della presente Convenzione, nei limiti di cui alla Determinazione ANAC n. 4 del 2011.

2. Il Soggetto Attuatore si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui il personale sia venuto a conoscenza in relazione all'esecuzione della presente Convenzione e ad adottare tutte le cautele necessarie a tutelarne la riservatezza. Le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali devono conformarsi ai principi di necessità e di legalità, nonché agli altri principi e regole contenute nel D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Articolo 13

(Diritto di recesso)

1. L'Unità di Gestione si riserva, in qualunque momento, la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione con preavviso di trenta giorni e previa assunzione di provvedimento motivato, nel caso di:

- a) mutamento dei presupposti normativi di riferimento dei servizi concessi che incidano in misura sostanziale sulle condizioni di erogazione degli stessi;
- b) sopravvenuti motivi di opportunità derivanti dalla salvaguardia di un pubblico interesse;
- c) cessazione dell'attività da parte dell'affidatario.

2. In caso di recesso unilaterale dell'Unità di Gestione di cui al precedente punto 1. del presente articolo, saranno riconosciute al Soggetto Attuatore le prestazioni fino a quel momento effettuate, senza alcun diritto a risarcimento dei danni o a pretese ulteriori.

Articolo 14

(Clausola di salvaguardia)

L'Unità di Gestione si riserva la più ampia facoltà di modificare, integrare o risolvere la presente Convenzione, qualora ciò si rendesse necessario in relazione all'esito del procedimento di iscrizione, citato nelle premesse, nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, di cui alle Linee Guida ANAC n. 7; in tale caso troverà applicazione quanto previsto al precedente articolo 13 della presente Convenzione.

Articolo 15

(Revoca del finanziamento)

1. L'Unità di Gestione si riserva la facoltà di revocare il finanziamento delle attività previste dal Piano di attuazione annuale qualora il Soggetto Attuatore non dovesse rispettare i termini, le condizioni e le modalità di attuazione previste dalla presente Convenzione.

Al verificarsi di tale ipotesi, saranno comunque riconosciute al Soggetto Attuatore le spese sostenute a fronte di attività già regolarmente svolte alla data di comunicazione della revoca.

2. L'Unità di Gestione, anche su proposta del DPCOE e dell'Ufficio 6 dell'Area Progetti e Strumenti dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, ha la facoltà di sospendere il finanziamento delle attività e di richiedere al Soggetto Attuatore la rimodulazione delle stesse qualora:

- i valori degli indicatori, in corso d'opera, si rivelino non coerenti/corrispondenti ai lavori target previsti nei documenti progettuali di riferimento, ovvero non soddisfacenti rispetto ai fabbisogni espressi dalle Amministrazioni destinatarie;

- il profilo di spesa del Progetto non sia rispettato in misura pari o superiore al 40% dell'importo previsto nei piani di attuazione annuali.

3. Qualora il Soggetto Attuatore non provveda, entro 30 (trenta) giorni dalla formale richiesta a presentare una proposta di rimodulazione delle attività, l'Unità di Gestione potrà procedere alla revoca del finanziamento, fatto comunque salvo il riconoscimento delle spese sostenute a fronte di attività già regolarmente svolte alla data di comunicazione della revoca.

Articolo 16

(Spese della Convenzione)

1. Tutte le spese relative alla stipulazione della presente Convenzione sono a carico del Soggetto Attuatore. La presente Convenzione, avente per oggetto esclusivo prestazioni di servizi il cui corrispettivo è soggetto ad IVA, è esente da registrazione fiscale fino al caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 novembre 1986, n. 131, e, ove ne fosse richiesta la registrazione, sarà assoggettata al pagamento dell'imposta fissa, ai sensi dell'articolo 40 del medesimo decreto, con oneri a carico del Soggetto Attuatore. Il Soggetto Attuatore dichiara a tutti gli effetti di legge che le prestazioni di cui alla presente Convenzione saranno effettuate nell'esercizio di impresa, ai sensi dell'articolo 4 del

D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni e che, pertanto, esse sono soggette ad IVA ai sensi dell'art. 1 del medesimo decreto, ad esclusione dei costi per le spese di trasferta del team di lavoro incaricato sulle attività progettuali delle linee di Azione 1.a) Coordinamento nazionale, indirizzo strategico, programmazione e riprogrammazione (DPCOE) e Azione 1.b) Presidio nazionale attuazione programmi (Ufficio 6 dell'Area Progetti e Strumenti dell'Agenzia per la Coesione Territoriale).

Articolo 17
(Controversie)

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione, o comunque direttamente o indirettamente connesse alla Convenzione stessa, ciascuna Parte comunicherà per iscritto all'altra l'oggetto ed i motivi della contestazione.

2. Al fine di comporre amichevolmente la controversia, le Parti si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione, entro il termine massimo di cinque giorni dalla data di ricezione della contestazione ed a pervenire ad una composizione entro il successivo termine di cinque giorni. Laddove non sia possibile raggiungere una composizione amichevole, la controversia sarà devoluta al Foro di Roma.

3. Resta, peraltro, inteso che le controversie in atto non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività della presente Convenzione, né consentiranno alcuna sospensione delle prestazioni dovute dall'una e dall'altra parte, fermo restando che, riguardo le questioni oggetto di controversia, le Parti si impegnano a concordare di volta in volta, in via provvisoria, le modalità di parziale esecuzione che meglio garantiscano il pubblico interesse ed il buon andamento dell'attività amministrativa.

Articolo 18
(Obbligatorietà della Convenzione)

1. La presente Convenzione impegna le parti contraenti dopo che la medesima sarà divenuta efficace a seguito della sua formale approvazione.

Articolo 19
(Clausola finale)

1. Eventuali modifiche alla presente Convenzione verranno concordate tra le Parti e potranno dare luogo ad una revisione della stessa e, pertanto, qualunque sua modifica non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto ai fini della verifica del mantenimento dell'equilibrio economico finanziario, così come previsto dall'art. 13, comma 7, dello Statuto di Studiare Sviluppo.

2. Resta inteso che le clausole della presente Convenzione sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme e/o disposizioni avente carattere cogente, contenute in leggi, regolamenti o decreti che entrino in vigore o siano emanate successivamente alla stipula della Convenzione stessa.

3. Resta, altresì, inteso che le Parti potranno concordemente modificare le clausole della presente Convenzione qualora intervengano modifiche della normativa di riferimento ovvero qualora lo renda necessario l'introduzione di nuove disposizioni primarie, secondarie o amministrative.

4. Ai fini dell'attuazione del presente atto, sono referenti: per l'Unità di Gestione, il dott. Riccardo Monaco e per il Soggetto Attuatore, l'ing. Antonio Cassina.

La presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta nella forma della scrittura privata ed a distanza ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e ss.mm.ii. dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Per Studiare Sviluppo S.r.l.
Amministratore Unico

Per l'Unità di Gestione del Programma
Complementare di Azione e Coesione sulla
Governance nazionale dei Programmi
dell'obiettivo Cooperazione Territoriale
Europea (CTE) 2014-2020

Alberto Gambescia

Riccardo Monaco